

I RAPPORTI DI LAVORO PARASUBORDINATO E AUTONOMO

Tipologia Contrattuale	Disciplina Normativa	Caratteristiche	Obbligo Iscr. e Contrib. Ge.S. ex L. 335/95	Aliquota contributiva (anno 2011)	Obbligo di iscriz. nel L.U.L.	Obbligo assicurativo INAIL e D.n.a.	Obblighi comunicativi al Centro per l'impiego (COT)	Tipologia di Reddito / Trattamento Fiscale
Co.Co.Pro.	art. 61, co.1, D.Jgs. 276/2003	a) Progetto o Programma; b) Autonomia del collaboratore; c) Coordinazione col committente; d) Irrilevanza del tempo impiegato. E' necessaria la forma scritta.	si	a) 17% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie; b) 26,72% (di cui 0,72% a titolo di malattia, maternità e ANF) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. <u>Tali contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.</u> Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 93.622,00	si	Si assicurazione/ No D.n.a.	Preventiva , entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro. Conclusiva , entro i 5 gg. successivi alla cessazione del rapporto (<i>salvo che il rapporto non cessi il giorno in cui era già stato comunicato nella C/Ass.</i>)	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co.1, lett. c-bis), TUIR)
Mini Co.Co.Co.	art. 61, co.2, D.Jgs. 276/2003	Come Co.Co.Pro., ma con le seguenti limitazioni: - durata complessiva delle prestazioni, nel corso dello stesso anno solare, e con il medesimo committente inferiore a 30 giorni; - rapporti di durata non superiore a 240 ore svolti con il medesimo committente nell'ambito dei servizi di cura ed assistenza alla persona; - ammontare dei compensi non superiori a 5.000 euro. Non è necessario né il progetto o programma di lavoro, né la forma scritta.	si	a) 17% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie; b) 26,72% (di cui 0,72% a titolo di malattia, maternità e ANF) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. <u>Tali contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.</u> Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 93.622,00	si	Si assicurazione/ No D.n.a.	Preventiva , entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro. Conclusiva , entro i 5 gg. successivi alla cessazione del rapporto (<i>salvo che il rapporto non cessi il giorno in cui era già stato comunicato nella C/Ass.</i>)	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co.1, lett. c-bis), TUIR)
Lavoro Autonomo Occasionale Con compensi fino a 5.000 euro nell'anno solare	art. 2222 e ss. Cod. Civ.	a) Autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione; b) Mancanza di un coordinamento con l'attività del committente; c) Carattere episodico e non professionale dell'attività; d) Mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale;	no	nessuna	no	no	no	Redditi diversi (art. 67, co.1, lett I), TUIR) la cui base imponibile è data dalla differenza tra il reddito percepito e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (art. 71, co. 2, TUIR), compenso che è soggetto a ritenuta d'acconto del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi;
Lavoro Autonomo Occasionale Con compensi oltre i 5.000 euro nell'anno solare	art. 2222 e ss. Cod. Civ.	a) Autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione; b) Mancanza di un coordinamento con l'attività del committente; c) Carattere episodico e non professionale dell'attività; d) Mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale;	Si (art. 44, co. 2, D.L. n. 269/2003, conv. Legge n. 326/2003; Circ. INPS n. 103/2004)	a) 17% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie; b) 26,72% (di cui 0,72% a titolo di malattia, maternità e ANF) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. <u>Tali contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.</u> Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 93.622,00	no	no	no	Redditi diversi (art. 67, co.1, lett I), TUIR) la cui base imponibile è data dalla differenza tra il reddito percepito e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (art. 71, co. 2, TUIR), compenso che è soggetto a ritenuta d'acconto del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi;

I RAPPORTI DI LAVORO PARASUBORDINATO E AUTONOMO

Tipologia Contrattuale	Disciplina Normativa	Caratteristiche	Obbligo Iscr. Ge.S. ex L. 335/95	Aliquota contributiva (anno 2007)	Obbligo di iscriz. nel L.U.L.	Obbligo assicurativo INAIL e D.n.a.	Obblighi comunicativi al Centro per l'impiego	Tipologia di Reddito / Trattamento Fiscale
Lavoro Occasionale Accessorio	art. 70, e ss., D.Lgs. n. 276/2003	<p>Settori e attività:</p> <p>a) lavori domestici compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;</p> <p>b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici strade, parchi e monumenti;</p> <p>c) insegnamento privato supplementare;</p> <p>d) manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza e solidarietà;</p> <p>e) attività agricole in genere e di carattere stagionale (es. vendemmia, raccolta delle olive, ecc.)</p> <p>f) nell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c., le prestazioni di qualunque tipo rese nell'ambito del commercio, turismo, servizi;</p> <p>g) Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;</p> <p>h) Attività svolte nei maneggi e nelle scuderie.</p> <p>Altri requisiti:</p> <p>1) Per il lavoratore il trattamento economico non potrà superare € 5.000 nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente;</p> <p>2) Le imprese familiari possono utilizzare tali prestazioni per un importo complessivo non superiore a € 10.000 per ciascun anno fiscale;</p> <p>3) Il pagamento del corrispettivo a favore dei lavoratori deve essere effettuato esclusivamente attraverso la consegna di buoni lavoro il cui valore nominale è pari a € 10,00/50,00 o con accred. di voucher telematici.</p>	<p>Si in generale;</p> <p>No limitatamente alle imprese familiari.</p>	<p>In generale il 13% del valore nominale del buono;</p> <p>Per le imprese familiari si applicano le aliquote contributive normali del lavoro subordinato.</p>	no	<p>Si D.n.a., tale comunicazione può essere alternativamente effettuata:</p> <p>- Tramite telefono al contact center INPS/INAIL (n. 803.164);</p> <p>- Via fax all'INAIL (n. 800.657.657);</p> <p>- Per via telematica.</p> <p>Si assicurazione INAIL (viene trattenuto e versato il 7% del valore nominale del buono all'INAIL)</p> <p>Si assicurazione INAIL per le imprese familiari, per le quali si applicano le aliquote contributive normali del lavoro subordinato.</p>	no	Esenti da imposizione fiscale (art. 72, co. 3, D.Lgs. 276/03, come modificato dal D.Lgs. 251/04).
Associazione in Partecipazione (con apporto lavorativo)	artt. 2549-2554 Cod.Civ. - Art. 86, co. 2 Legge n. 276/03	<p>a) Apporto di lavoro in cambio di una partecipazione agli utili;</p> <p>b) Effettiva partecipazione ed adeguate remunerazioni a chi lavora, seppure in misura variabile;</p> <p>c) Autonomia dell'associato e mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione all'associante;</p> <p>d) Gestione dell'impresa da parte dell'associante, salvo l'obbligo di rendiconto;</p> <p>e) Prevalenza delle modalità di lavoro e di remunerazione aleatoria tipiche dell'associazione in partecipazione rispetto alle modalità di lavoro e di retribuzione fissa più proprie del lavoro subordinato;</p>	si	<p>a) 17% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie;</p> <p>b) 26,72% (di cui 0,72% a titolo di malattia, maternità e ANF) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.</p> <p>Tali contribuzione è posta per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato (art. 43, co. 1 L. n. 326/03, e Circ. INPS. n. 57/2004).</p> <p>Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 93.622,00</p>	si	<p>Si assicurazione/ No D.n.a.</p>	<p>Preventiva, entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro.</p> <p>Conclusiva, entro i 5 gg. successivi alla cessazione del rapporto (<i>salvo che il rapporto non cessi il giorno in cui era già stato comunicato nella C/Ass.</i>)</p>	<p>a) Apporto di solo lavoro: reddito di lavoro autonomo (art. 53, co. 2, lett. c), TUIR), soggetto a ritenuta d'acconto del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi;</p> <p>b) Apporto misto di capitale e lavoro (o di solo capitale): reddito di capitale (art. 44, co. 1, lett. f), TUIR), se effettuato un conferimento di capitale e comunque limitatamente al valore dell'apporto di capitale stesso, soggetto a ritenuta d'acconto del 12,5% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi.</p>